



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 16592 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Paul Hartmann S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cursano, Francesca Romana Baratta, Francesco Goisis, Miriam Allena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Auto, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Auto, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Sardegna, Regione Puglia, Regione Sicilia, Regione Toscana, Regione Trentino-Alto Adige, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Johnson & Johnson Medical S.P.A, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO

- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A del 14 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul sito web della medesima

Regione Piemonte ed avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di

dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi

dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ", con la quale

(i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di

dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Piemonte

per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della

somma

di Euro 125.061,70, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione

e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate;

- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento

del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" , nonché

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15

settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di

dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla

proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno

2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale

per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per

ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del

fabbisogno sanitario

regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Paul Hartmann S.P.A il 2/3/2023:

PER L'ANNULLAMENTO

- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15

settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di

dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc.

2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento

del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati

con il ricorso introduttivo anche:

- della Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A del 14 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul sito web della medesima

Regione Piemonte ed avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende

fornitrici di
dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,
2018 ai
sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ",
con la
quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna
impresa
fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale del
Piemonte
per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte di DAS della
somma di Euro
125.061,70, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione
e, nel
caso di mancato pagamento entro 30 giorni (iii) si è stabilito di procedere a
compensazione
di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra,
nonché delle deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è
stato validato
e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di
dispositivi
medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del
Ministero
della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: deliberazione n. 596 del
28/08/2019 del
direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del
27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione
n. 369
del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

di

Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore

generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019

del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del

30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del

direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale

dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di

Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1

;deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n.

320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019

del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore

generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL

TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione

n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO. Tutti atti non notificati alla

ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente ha richiesto, con autonoma istanza cautelare notificata alle amministrazioni parti del presente giudizio, l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;

Considerato che, effettivamente, soltanto con la conversione in legge del D.L. n. 51/2023, la parte ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza del termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista al 31.7.2023 e conseguentemente del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni e che, pertanto, soltanto in questo momento, si è concretizzata quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., avuto riguardo all'approssimarsi della scadenza di cui in precedenza;

Considerato, quanto al dedotto *periculum*, che l'intervenuta scadenza del predetto termine rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra nonché all'orientamento cautelare della sezione espresso in sede collegiale (vedasi le ordinanze in materia assunte alla c.c. del 27.6.2023 e tra queste, da ultimo, dalla n. 3374/2023 alla n. 3381/2023 del 30.6.2023), si ravvisano i presupposti per

l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni;;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospende l'esecutività degli atti impugnati nei sensi e nei termini di cui alla motivazione che precede.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 settembre 2023, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 luglio 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO